

STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con scrittura privata autenticata l'organismo di mediazione del Foro di Torino.

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del Consiglio dell'Ordine.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo vengono erogati dal Consiglio dell'Ordine, salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di mediazione.

L'Organismo è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del Consiglio dell'Ordine secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Il Consiglio dell'Ordine è di conseguenza tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

Art. 3 - Scopo

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista da D.Lgs. 28/2010 mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all'albo degli Avvocati di Torino ed agli avvocati del distretto a condizione di reciprocità.

L'Organismo non può svolgere anche funzioni arbitrali.

L'Organismo svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione;
- b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l'attività conciliativa;
- c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

Art. 4 - Sede

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel Palazzo di Giustizia di Torino e nei locali messi a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal Presidente del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28.

Art. 5 - Personale dipendente

L'Organismo si avvale del personale dipendente del Consiglio dell'Ordine.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti

alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 – Organi dell'Organismo

Organi dell'Organismo sono: il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Coordinatore; il Segretario Generale; la Segreteria Amministrativa; il Comitato Scientifico.

Art. 7 – Il Presidente

Presidente dell'Organismo è il Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato scelto con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 – Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l'Organismo; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.

Membro di diritto e presidente del Consiglio Direttivo, oltre che Presidente dell'Organismo stesso, è il Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato.

Gli altri membri vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra i propri componenti, con preferenza per i membri della Commissione Mediazione del Consiglio dell'Ordine stesso, ove istituita, e/o tra gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Torino

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio dell'Ordine e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale ovvero telefonica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario Generale in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente.

Art. 11 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori e a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Valutare le domande dei soggetti che si propongono quali mediatori, secondo i criteri di cui al Regolamento di Procedura;
- b) Stilare l'Elenco dei mediatori e provvedere all'eventuale revisione in aumento e/o riduzione dell'elenco dei mediatori con le modalità di cui al Regolamento di procedura;
- c) Tenere il Registro degli affari di mediazione;
- d) Fissare con cadenza annuale gli eventi formativi obbligatori per l'aggiornamento professionale dei mediatori;
- e) Esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori;
- f) Esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
- g) Vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- h) Provvedere in merito alla sospensione dei mediatori ed alla cancellazione dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dal regolamento;
- i) Nominare il Coordinatore tra i propri membri e il Segretario Generale tra il personale dipendente;
- j) Designare i membri del Comitato Scientifico;
- k) Predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- l) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento;
- m) Comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori;
- n) A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b), del d.m. 4 novembre 2010, n. 180, l'Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.

Art. 12 – Il Coordinatore

Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Funzioni e compiti del Coordinatore

Il Coordinatore, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale dipendente dell'Organismo; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore.

Art. 14 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente messo a disposizione dal Consiglio dell'Ordine.

Resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Funzioni e compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale è a capo della Segreteria Amministrativa dell'Organismo, coadiuva il Coordinatore e il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla custodia dei relativi Registri.

Il Segretario è incaricato di custodire ciascun fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Cura altresì la conservazione del fascicolo per tre anni successivi alla chiusura del procedimento.

Il Segretario Generale, infine, ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo, coordinandosi con il Consiglio dell'Ordine, anche sotto il profilo di gestione del personale della Segreteria Amministrativa.

Art. 16 – La Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'Organismo dal Consiglio dell'Ordine.

La Segreteria Amministrativa, sotto la direzione del Segretario Generale, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, con registro informatico, consentendo alle parti in lite l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati nel Regolamento.

Coloro che operano presso la segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

Art. 17 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità, anche non iscritte all'Ordine degli Avvocati di Torino, che hanno acquisito specifica competenza nell'ambito delle procedure conciliative.

Resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il membri del Comitato Scientifico svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 18 - Funzioni e compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive.

Propone quindi al Consiglio Direttivo tutte le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori.

TITOLO III – DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 19 - L'Elenco dei mediatori

L'Organismo si avvale per svolgere le proprie funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno 7 avvocati.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 20 – Requisiti del mediatore

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento.

Art. 21 - Obblighi del mediatore

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti nel regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n. 180/10.

Art. 22 - Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Art. 23 - Norme di procedura - rinvio

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi sospensione e cancellazione dall'elenco sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal Consiglio dell'Ordine.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Consiglio dell'Ordine.

TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 24 - Dei mezzi dell'Organismo

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del Consiglio dell'Ordine.

E tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 25 - Entrate e Uscite

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Consiglio dell'Ordine previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo

Art. 26- Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidata al Consiglio dell'Ordine che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 15 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il Consiglio dell'Ordine, rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il Consiglio dell'Ordine, entro 15 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente Statuto, in uno al Regolamento, viene trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entrano in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

Art. 28 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento diventa efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Art. 29 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

15 APR. 2011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. *Michela* MALERBA)